



# E.R.S.U. di Ancona / ERDIS

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

V.lo della Serpe, 1 60121 ANCONA

Tel. 071-227411 - Fax 071-57516

P.IVA 00510240427

[www.ersu-ancona.it](http://www.ersu-ancona.it)



ALLEGATO 1

## BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Sommario	Pag.
<b>Art. 1 Norme di riferimento</b> .....	5
<b>Art. 2 Destinatari del beneficio e istituzioni universitarie</b> .....	5
2.1 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio .....	5
2.2 Opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale .....	6
2.3 Laurea vecchio ordinamento.....	6
2.4 Diplomi universitari conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali dell'ISEF, dell' Accademie di Belle Arti e dell'ISIA .....	7
2.5 Studenti iscritti ai corsi a tempo parziale .....	7
2.6 Studenti iscritti ai corsi di specializzazioni e a quello per le professioni legali.....	7
<b>Art. 3 Termini improrogabili per l'iscrizione ai singoli corsi</b> .....	7
<b>Art. 4 Durata dei concessione dei benefici</b> .....	7
4.1 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi di cui al D.M. 270/2004 e Dottorati di ricerca .....	7
4.2 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio .....	8
4.3 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi ITS .....	8
4.4 Studenti diversamente abili .....	8
4.5 Il computo dei semestri .....	8
4.6 La sospensione dagli studi concessa con decreto rettorale .....	8
4.7 Studenti vincitori di borsa per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi .....	8
4.8 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico .....	8
4.9 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale .....	9
4.10 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio .....	9
4.11 Studente che risulti vincitore per l'ultimo semestre e si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo o aprile dell'anno accademico 2016/2017 .....	9
<b>Art. 5 Integrazione delle borse di studio per studenti laureati in corso</b> .....	9
<b>Art. 6 Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso</b> .....	10
<b>Art. 7 Requisiti di merito</b> .....	10
7.1 Disposizione generale .....	10
7.2 Studenti iscritti al primo anno .....	10

7.3	Studenti diversamente abili .....	11
7.4	Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca....	11
7.5	Studenti iscritti agli anni successivi al primo.....	11
7.6	Merito differenziato per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle sedi universitarie di Camerino e del corso infermieristico di Ascoli Piceno .....	11
7.7	Valutazione ex post per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi ITS.....	11
7.8	Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un passaggio di corso.....	12
7.9	Crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2017 .....	12
7.10	Studente trasferito o abbia richiesto un passaggio di corso – dichiarazione per i crediti riconosciuti dall’Istituzione universitaria .....	12
7.11	Studenti diversamente abili riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o “invalidita’ non inferiore al 66%” .....	12
7.12	Merito differenziato per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle sedi universitarie di Camerino e del corso infermieristico di Ascoli Piceno .....	13
7.13	Valutazione dei crediti.....	13
7.14	La richiesta dei crediti bonus.....	14
7.15	Requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso.....	14
7.16	Mancato conseguimento dei requisiti di merito entro il 30-11-2018 previsti per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso .....	15
<b>Art. 8</b>	<b>Requisiti economici e patrimoniali .....</b>	<b>15</b>
8.1	Disposizione generale.....	15
8.2	Gli indicatori ISEE e ISPE .....	16
8.3	Definizione del nucleo familiare .....	16
8.4	Studente indipendente .....	16
8.5	Studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca.....	17
8.6	Rifugiati politici ed apoliti.....	17
8.7	L’indicatore parificato per gli studenti stranieri .....	17
8.8	ISEE corrente .....	17
8.9	Variazione ISEE in corso d’anno .....	18
<b>Art. 9</b>	<b>Studenti con uno o entrambi i genitori che hanno perso il lavoro da luglio 2016 a giugno 2017 .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Modalità e termini per la presentazione della domanda.....</b>	<b>18</b>
10.1	Termini perentori per la presentazione della domanda.....	18
10.2	Modalità di presentazione della domanda.....	18
10.3	Modalità di invio della domanda.....	20
10.4	Modifica della domanda online.....	21
10.5	Altre disposizioni.....	21
10.6	Presidi territoriali di riferimento per gli studenti.....	21
<b>Art. 11</b>	<b>Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso .....</b>	<b>22</b>
11.1	Disposizione generale.....	22
11.2	Studenti stranieri – calcolo dell’ISEE Parificato.....	22
11.3	Altra documentazione .....	23
11.4	Regolarità e completezza della documentazione presentata.....	25
<b>Art. 12</b>	<b>L’importo delle borse di studio .....</b>	<b>25</b>
12.1	Tipologia degli studenti destinatari degli interventi (Fuori sede, pendolare e in sede) .....	25
12.2	Gli importi .....	26
12.3	Importo della borsa di studio per l’ulteriore semestre .....	26
12.4	Riduzione degli importi della borsa di studio in relazione al valore ISEE .....	26

12.5	La borsa di studio in soli servizi .....	28
12.6	Integrazione della borsa di studio per studenti diversamente abili.....	28
12.7	Rivalutazione importo borsa di studio .....	28
12.8	La rinuncia al servizio alloggio .....	29
<b>Art. 13</b>	<b>La ripartizione dei fondi destinati alla concessione delle borse di studio</b> .....	29
13.1	I fondi destinati alla formazione del budget .....	29
13.2	Le riserve.....	29
13.3	Copertura del servizio ristorazione per studenti idonei .....	30
13.4	Ripartizione della disponibilità finanziaria tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo .....	30
<b>Art. 14</b>	<b>Formulazione delle graduatorie</b> .....	30
14.1	Criteri per la formulazione delle graduatorie.....	30
14.2	Studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.....	31
14.3	Studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio .....	31
14.4	Studenti stranieri con nucleo non residente in Italia che non hanno presentato la documentazione in originale legalizzata e la scheda raccolta dati.....	31
14.5	Importazione dei dati e collocazione in graduatoria.....	31
14.6	Graduatoria per la concessione del servizio alloggio .....	31
14.7	Graduatoria per la concessione del servizio alloggio agli studenti diversamente abili .	32
<b>Art. 15</b>	<b>Pubblicazione delle graduatorie</b> .....	32
15.1	Graduatorie provvisorie .....	32
15.2	Istanze di revisione .....	32
15.3	Graduatorie definitive .....	32
<b>Art. 16</b>	<b>Modalità di erogazione delle borse di studio</b> .....	33
16.1	Il servizio alloggi .....	33
16.2	Il servizio mensa .....	35
16.3	La quota contante .....	35
16.4	Altre disposizioni afferenti il servizio alloggi e di ristorazione .....	36
<b>Art. 17</b>	<b>Contributi per la mobilità internazionale degli studenti</b> .....	37
<b>Art. 18</b>	<b>Domande presentate dagli studenti che si iscrivono al primo anno e non hanno presentato domanda entro i termini stabiliti all'art. 12 comma 1</b> .....	38
18.1	Domande oltre i termini .....	38
18.2	Modifiche scadenze precedenti .....	38
<b>Art. 19</b>	<b>Concessione e tariffe dei servizi riservati agli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio</b> .....	39
<b>Art. 20</b>	<b>Cause di esclusione</b> .....	39
<b>Art. 21</b>	<b>Cause di revoca o decadenza</b> .....	41
<b>Art. 22</b>	<b>Tariffe e modalità per il recupero dell'importo delle borse di studio a seguito di un provvedimento di revoca</b> .....	42
<b>Art. 23</b>	<b>Accertamento delle condizioni economiche, di merito e sanzioni amministrative</b> ....	42
23.1	Accertamento della condizione economica .....	42
23.2	La fase istruttoria dell'accertamento .....	42
23.3	Conclusione della fase istruttoria e adozione dei relativi provvedimenti .....	43
23.4	Le sanzioni .....	43

23.5 L'accertamento della condizione di merito .....	44
<b>Art. 24 Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali .....</b>	<b>44</b>
<b>Art. 25 Il responsabile del procedimento .....</b>	<b>45</b>
<b>Art. 26 Dichiarazione di urgenza ed efficacia dell'atto .....</b>	<b>45</b>
<b>Art. 27 Norma di rinvio.....</b>	<b>45</b>

## ART. 1

### NORME DI RIFERIMENTO

In conformità alle disposizioni previste dal:

- a) D.P.C.M. 09/04/2001 “disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390;
- b) D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”
- c) Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- d) Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999, n. 509”;
- e) D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni.
- f) Legge 6 marzo 1968, n. 40, concernente “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successivi modificazioni e integrazioni;
- g) L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017, “disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- h) Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017-19 n. 54 del 27/06/2017 di cui all'art. 5 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017;
- i) Programma regionale per il diritto allo studio n. 736 del 03/07/2017 ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017;
- j) Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” L'ERSU/ERDIS della regione Marche bandisce un concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2017/2018.

## ART. 2

### DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

- 2.1 Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio, per l'anno accademico 2017/2018, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si iscrivono:

- a) ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche Ancona);
- b) ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99 ( ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo afferenti rispettivamente il presidio di Urbino e Macerata);
- c) ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa di cui al D.Miur n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
- d) ai corsi di specializzazione obbligatorio per l'esercizio della professione attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino ( ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Dlgs 4 agosto 1999, n. 368);
- e) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99.
- f) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09-2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche;
- g) **ai corsi attivati presso la Fondazione ITS Istituto per l'Efficienza Energetica sede di Fabriano.**

Gli iscritti agli Istituti tecnici superiori ITS, possono partecipare al concorso solo nel caso in cui i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario).

- 2.2 Gli studenti iscritti all'ultimo anno della laurea di primo livello, nell'anno accademico 2016/17, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale. Pertanto, possono presentare la domanda per **l'ultimo semestre della laurea triennale** gli studenti che non intendono laurearsi nelle ultime sessioni utili per l'anno accademico 2016/17 (sessione straordinaria di febbraio-aprile 2018) ma che si iscrivono regolarmente all'anno accademico 2017/18 al primo anno fuori corso della laurea triennale.

Possono presentare domanda di borsa per il **primo anno di laurea magistrale biennale** coloro che si laureano alla triennale entro la data prevista nei manifesti delle Istituzioni Universitarie che si preiscrivono o iscrivono regolarmente al primo anno della laurea Magistrale per l'anno accademico 2017/18 entro i termini di scadenza fissati dalle singole Istituzioni Universitarie.

- 2.3 La **laurea vecchio ordinamento** è fatta corrispondere alla laurea magistrale e consente di concorrere alla borsa di studio limitatamente al conseguimento della specializzazione/o del dottorato di ricerca (decreto MIUR 22/10/2004 n. 270).
- 2.4 Il titolo di Diploma universitario conseguito presso le scuole dirette a fini speciali, delle Istituzioni universitarie del territorio è fatto corrispondere, in base alla normativa vigente, alla Laurea Triennale e consente di concorrere per la concessione della Borsa di Studio solo nel caso in cui lo studente si iscrive ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.
- 2.5 Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non possono beneficiare della borsa di studio.
- 2.6 Le scuole di Specializzazione per le professioni legali non rientrano nella concessione di borse di studio.

### Art. 3

#### TERMINI IMPROROGABILI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI

Per l'anno accademico 2017/2018 gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi entro e non oltre le date previste dai bandi pubblicati dalle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2.

**L'iscrizione effettuata fuori dai termini suddetti comporta l'esclusione dal beneficio della Borsa di Studio.**

### ART. 4

#### DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:

- 4.1 Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/2004 dall'Università degli studi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona di cui al DM 24.9.2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche:
- a) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea (L)**, per un periodo di **sette semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
  - b) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)** per un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre** a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
  - c) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale (LM)** per un periodo **cinque semestri** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
  - d) Per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca (DOT)**, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99, ed ai corsi di Specializzazione (SSP), ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari

alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di terzo livello.

4.2 Agli studenti che si iscrivono all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e di Urbino nonché al Conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro e al "G. B. Pergolesi" di Fermo, il beneficio della Borsa di studio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D. M. n. 270/04 dell'Università a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto.

4.3 per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori **ITS** per la **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno di prima iscrizione.

4.4 **per gli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% o per gli studenti con invalidità riconosciuta dalla competente commissione ai sensi della L. 104/1992** i benefici sono concessi per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- a) Laurea – per un periodo di nove semestri;
- b) Laurea Magistrale – per un periodo di sette semestri;
- c) Laurea Magistrale a ciclo unico:
  - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici semestri;
  - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici semestri;
- d) per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori ITS qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

**4.5 Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Istituzione Universitaria Italiana**

**Per anno di prima iscrizione si intende il primo accesso ai corsi, anche se trattasi di carriere concluse con una rinuncia agli studi.**

4.6 Gli anni di sospensione dagli studi (massimo due), concesso con decreto rettorale, non saranno computati al fine della valutazione del merito (anni di carriera) dello studente per l'erogazione dei benefici.

4.7 Gli studenti vincitori di borsa **per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi** hanno diritto ad usufruire in conto borsa dei servizi alloggio e mensa per il periodo **01 ottobre 2017 - 31 marzo 2018**.

**4.8 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico.**

Gli studenti **in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono** ad un corso di laurea, attivato in conseguenza della riforma universitaria (magistrale a ciclo unico), potrà usufruire della borsa di studio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il



conseguimento del titolo posseduto e gli anni per i quali è prevista la concessione di borsa di studio al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2017/2018.

Per gli studenti medesimi, la borsa di studio potrà essere concessa, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

#### **4.9 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale**

I benefici sono concessi agli studenti che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

#### **4.10 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio.**

Gli studenti che conseguono il titolo di studio **durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio (vincitori)**, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

**4.11** Lo studente che risulti vincitore di borsa di studio per l'ultimo semestre e si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo o aprile dell'anno accademico 2016/2017, decade dal beneficio della borsa di studio.

### **ART. 5**

#### **INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO**

Lo studente che consegua il titolo di Laurea o di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una integrazione in denaro pari alla metà della quota contante della borsa ottenuta nell'ultimo anno di corso, anno accademico 2017/18. Nel caso in cui il richiedente sia beneficiario della borsa in soli servizi sarà liquidato metà dell'importo figurativo della quota contante spettante. Considerate l'esiguità delle risorse destinate a tale beneficio potranno ottenere l'integrazione gli studenti vincitori di borsa (non vincitori di ulteriore semestrale) che conseguono il titolo di laurea nella prima sessione utile prevista per l'anno accademico 2017/18. Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.

Per la concessione delle integrazioni l'ERSU/ERDIS riserverà una somma pari allo 0,3% dei fondi storici (Fondo integrativo dello Stato più i fondi regionali) quantificati per l'anno accademico 2016/2017. Nel caso in cui la riserva di fondi non sia sufficiente a coprire tutte le richieste degli studenti aventi titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria, ordinata per voto, (agli studenti che avranno superato l'esame di laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) a parità di voto di laurea in ordine crescente per valore (ISEE).

**L'integrazione della borsa di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi.** Pertanto, gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale e

successivamente ad un corso di laurea magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea magistrale.

La richiesta di integrazione della Borsa di Studio deve essere presentata, entro e non oltre il **10 Agosto 2018**. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet dell'ERSU/ERDIS. In caso di mancato invio del modulo entro i suddetti termini, il premio di laurea non verrà conferito.

## **ART. 6**

### **REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

Lo studente che richiede la borsa di studio deve essere in possesso dei requisiti di merito, economico patrimoniali di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente bando e dell'ammissione da parte delle Istituzioni Universitarie all'anno di corso per il quale si richiede la borsa di studio.

## **Art. 7**

### **REQUISITI DI MERITO**

7.1 Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

#### **7.2 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:**

- a) **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico**, di cui all'art. 2 del presente bando fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio. Il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito entro la data del **10/08/2018** almeno **20 crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici ( quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno **10 crediti per gli altri**.
- b) Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio ; il requisito di merito, richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10/08/2018, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

#### **7.3 Studenti diversamente abili.**

Tali disposizioni non si applicano agli studenti diversamente abili riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.

7.4 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari.

## 7.5 STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo (gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2017/2018) i requisiti da acquisire entro il 10 agosto 2017 sono:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	25	2° anno	30	2° anno	25	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	80	ulteriore semestre	80	3° anno	80	
ulteriore semestre	135			4° anno	135	
				5° anno	190	
				6° anno	245	
				ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 6° anno	

## 7.6 Merito differenziato per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Camerino con sede a Camerino e ad Ascoli Piceno e dell'Università di Ancona per il solo corso infermieristico di Ascoli Piceno colpite dal sisma nell'anno 2016

Agli studenti frequentanti corsi di laurea nelle sedi delle Istituzioni Universitarie dove le lezioni sono state interrotte a causa del sisma verificatosi nell'anno 2016, i requisiti richiesti sono così rideterminati:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	19	2° anno	24	2° anno	19
3° anno	68	ulteriore semestre	68	3° anno	68
ulteriore semestre	123			4° anno	123
				5° anno	178
				ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 5° anno

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti indicati in tabella per poter concorrere alla borsa di studio deve aver soddisfatto anche gli eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (Art. 6 D.MIUR. 270/2004).

7.7 Per gli iscritti al secondo anno dei corsi ITS il requisito di merito richiesto ex post è l'aver superato l'esame finale entro il 31/12/2018. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per il secondo anno lo studente deve possedere almeno 40 crediti o il massimo raggiungibile previsto dal proprio ordinamento didattico (che verrà successivamente stabilito da apposito atto dell'Ente) per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno 20 crediti per gli altri entro la data del 10/08/2017. Non sono previsti i 5 crediti di bonus.

#### **7.8 valutazione del merito per gli studenti che effettuano un Passaggio di corso**

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i **crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti** per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, i crediti summenzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede la borsa di studio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2017/2018) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

#### **7.9 Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2017.**

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2017 quali:

- a) crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- b) crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università);

**devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.**

Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami/crediti certificati dalla segreteria competente come sostenuti entro il **10 agosto 2017.**

7.10 Lo studente **trasferito da altra sede universitaria** o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del competente organo universitario, un'autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

**7.11 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 O "INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66%"**

**Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/04 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:**

I requisiti di merito individualizzati si discostano del **40%** da quelli previsti all'art. 7.5 del presente articolo. La durata di concessione dei benefici è di **nove** semestri per i corsi di laurea triennale, di **sette** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di **quindici** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni		Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	15	2° anno	18	2° anno	15	2° anno	15	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	
IFC°anno	81	Ultimo semestre	81	4° anno	81	4° anno	81	
Ulteriore semestre	114			5° anno	114	5° anno	114	
				6°anno	147	6°anno	147	
				ulteriore semestre	180	7° anno	180	
						ulteriore semestre	213	

**7.12 Merito differenziato per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Camerino con sede a Camerino e ad Ascoli Piceno e dell'Università di Ancona per il solo corso infermieristico di Ascoli Piceno colpite dal sisma nell'anno 2016 .**

Agli studenti diversamente abili frequentanti corsi di laurea nelle sedi delle Istituzioni universitarie dove le lezioni sono state interrotte a causa del sisma verificatosi nell'anno 2016, i requisiti richiesti sono così rideterminati:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	11	2° anno	14	2° anno	11
3° anno	41	ulteriore semestre	41	3° anno	41
ulteriore semestre	74			4° anno	74
				5° anno	107
				6° anno	140
				ulteriore semestre	33 crediti in più rispetto al 6° anno

Agli studenti diversamente abili **non si applicano i criteri di merito previsti, dall'art. 7, punto 2** del Programma Regionale n 736 del 03/07/2017 per l'erogazione della 2° rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.

**7.13 valutazione dei crediti**

I crediti di cui al presente articolo sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I limiti indicati per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Non sono validi i crediti riconosciuti a seguito di esami sostenuti con corsi singoli.

#### **7.14 BONUS**

Per il **solo conseguimento dei requisiti minimi di merito** per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "**BONUS**" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "**BONUS**" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Esempio studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello: se al secondo anno ha utilizzato n. 3 crediti di bonus sui n. 5 a disposizione, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 25 crediti, l'anno successivo, iscritto al terzo anno, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 80 crediti, dovrà aver conseguito almeno n. 78 crediti reali ai quali potrà aggiungere i n. 2 crediti bonus residui non utilizzati).

Potranno richiedere il bonus, con le modalità sopra descritte, anche gli studenti per i quali è stato previsto il merito differenziato a causa dell'evento sismico 2016.

La richiesta di utilizzo del bonus deve essere effettuata in sede di compilazione della domanda di borsa di studio.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di un diploma presso le scuole dirette a fini speciali, equiparato ad un titolo di primo livello.

#### **7.15 Requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso.**

Per il mantenimento della borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, devono sostenere entro il **30 novembre 2018**, almeno **venti crediti**, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci crediti** per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Non è consentito l'utilizzo dei bonus per il raggiungimento dei limiti di cui al capoverso precedente.

In presenza delle seguenti situazioni eccezionali i termini per il conseguimento del merito richiesto per il mantenimento della borsa possono essere prorogati di tre mesi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato;
- b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente la borsa di studio;
- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

L'istanza di proroga debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando. L'accoglimento delle istanze è comunque subordinato alla valutazione discrezionale e insindacabile da parte dell'Ente.

In caso di accoglimento della richiesta lo studente deve comunicare il raggiungimento del merito entro 15 giorni successivi alla data di scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

7.16 Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito entro il 30 novembre 2018 incorrono nella revoca della borsa di studio, tali studenti sono tenuti a:

- a) restituire le somme eventualmente percepite;
- b) rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti secondo le tariffe previste dall'art. 5 del Piano triennale 2017-2019;

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che saranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con una delle modalità indicate nel provvedimento stesso.

L'Ente trasmetterà l'atto di revoca della borsa di studio alle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2 del presente bando per i provvedimenti di propria competenza.

## **ART. 8**

### **REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI**

8.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio, come previsto dal DPCM n.159 del

05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 del Programma annuale della regione Marche n. 736 del 03.07.2017. Pertanto tutti gli studenti dovranno recarsi presso un CAAF o altro professionista abilitato per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2015.

## 8.2 **Gli indicatori ISEE e ISPE**

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2017/2018, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniale:

- ISEE fino a € **21.000,00**
- ISPE fino a € **38.000,00.**

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione sia stato beneficiario di borsa di studio nell'anno 2015, certificata dall'Ente con attestazione CU-2016, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

## 8.3 **Definizione del nucleo familiare**

Per la concessione della borsa di studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 05/12/2013.

**Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare**, richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ...." (riportare il Codice Fiscale di entrambi o più studenti).

## 8.4 **Studente indipendente**

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In base al decreto ministeriale n. 363 del 29/12/2015, l'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.



### 8.5 **Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca**

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 (art. 8, comma 4, DPCM 159/2013).

### 8.6 **rifugiati politici ed apolidi**

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

### 8.7 **L'indicatore parificato per studenti stranieri non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero.**

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero** dovranno, al pari degli studenti italiani, presentare la certificazione ISEE e ISPE. Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM 159/2013, sulla base della normativa vigente, le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno stipulato un protocollo di intesa, rinnovabile anche per il 2017, per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli studenti stranieri dovranno presentare la Scheda raccolta dati **con indicatore parificato universitario** rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni che saranno richieste nel modulo di domanda online.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE **che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo** unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare tutta la necessaria documentazione relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri, potranno allegare alla domanda copia fotostatica della documentazione originale, anche se non legalizzata.

A pena di esclusione dalle graduatorie definitive, con l'eventuale restituzione del valore dei benefici gratuiti usufruiti, i predetti studenti debbono consegnare al presidio dell'ERSU/ERDIS di propria competenza entro il 16 ottobre 2017, in un unico plico gli originali legalizzati e la scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario.

La documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato è indicata all'art. 11 del presente bando.

### 8.8 **ISEE corrente**

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della

prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e secondo le modalità ivi descritte.

- 8.9** Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova Dichiarazione sostitutiva unica.

### **Art. 9**

#### **STUDENTI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO DA LUGLIO 2016 A GIUGNO 2017**

In applicazione dell'art. 5 del programma regionale per il diritto allo studio, adottato per l'anno accademico 2017/2018, sarà effettuata una riserva pari al 5% dei fondi a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro dal Luglio 2016 al Giugno 2017 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano e siano iscritti nelle liste di disoccupazione di cui alla L.297/02 o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993. Per questi studenti devono ricorrere comunque le condizioni di reddito/patrimonio e di merito di cui agli art. 7 e 8 del presente bando. Il trenta per cento dei fondi sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di terzo livello. Qualora i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste saranno formulate due distinte graduatorie, tra primo anno e anni successivi, tenendo conto rispettivamente della situazione economica (ISEE) e del merito.

Gli studenti interessati dovranno obbligatoriamente inviare la documentazione di cui all'art. 11.3 lettera f.

### **Art. 10**

#### **TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **10.1 Termini perentori per la presentazione della domanda**

La domanda della borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018 deve essere presentata, pena esclusione dal concorso, entro **le ore 18,00 del giorno 5 Settembre 2017, rispettando le disposizioni di seguito descritte.** In caso di necessità ed urgenza il Direttore con proprio atto può prorogare il termine summenzionato.

##### **10.2 Modalità di presentazione della domanda**

Lo studente che intende presentare la domanda di borsa di studio deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 8 del bando se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve recarsi presso un CAAF abilitato, per la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni

universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/13. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere sottoscritta in ogni caso, entro il termine di scadenza della domanda, pena l'esclusione dal beneficio** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/13).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di borsa di studio (entro il 05/09/2017), anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, trascrivendo sul modulo di domanda on line, il nome del CAAF, l'Ufficio territoriale presso cui è stata presentata la DSU e la data di sottoscrizione della stessa rilevabili dalla ricevuta di presentazione della DSU rilasciata dal CAAF.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale dell'Ente/ERDIS.

**Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.**

#### **L'autenticazione al sito web**

Lo studente dopo avere effettuato l'accesso al sito web e prima della compilazione, dovrà autenticarsi con il sistema previsto dalla Regione Marche denominato "Cohesion 2" che prevede le seguenti modalità:

- **Autenticazione DEBOLE con Utente e Password.**

Tale tipologia di account può essere ottenuto direttamente on-line creando il proprio utente basato sul Codice Fiscale. Successivamente viene indicata via e-mail la procedura per l'ottenimento della propria password.

- **Autenticazione FORTE con Pin Raffaello**

E' necessario in questo caso recarsi in una LRA autorizzata (Local Registration Authority) il cui elenco è visibile sul sito [www.cartaraffaello.it](http://www.cartaraffaello.it), o presso gli sportelli di front office del diritto allo studio della regione Marche, muniti di un documento ufficiale in corso di validità (Carta di identità, Passaporto) ed un documento attestante il proprio Codice Fiscale.

Verranno rilasciate le credenziali di cui: una prima parte in formato stampa ed una seconda parte via e-mail

Il rilascio di tali credenziali è gratuito e vale per sempre sino a revoca dell'intestatario.

- **Autenticazione forte con OTP - (Pin OTP)**

La modalità di autenticazione **OTP Cohesion - One Time Password**, a differenza delle terna Pin Raffaello, è una credenziale valida solo per una singola sessione di accesso.

La OTP, al contrario delle credenziali statiche, non può essere memorizzata, pertanto richiede una tecnologia supplementare per poter essere generata ed usata ad ogni accesso. In particolare è richiesta l'installazione dell'APP Google Authenticator nel proprio smart phone e comunque il possesso, per il primo accesso, di un codice Pin.

- **Autenticazione FORTE tramite Smart-Card**

Qualora lo studente abbia a disposizione un lettore di Smart-Card e sia già titolare di una card riconosciuta dal sistema Cohesion-2 è possibile autenticarsi tramite tale supporto.

- **Per l'anno accademico 2017/2018 lo studente può autenticarsi forte, anche con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).**

Per ottenere il proprio SPID, è possibile fare riferimento al sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it) dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

### 10.3 In relazione al tipo di autenticazione prescelta lo studente dovrà:

#### A. Autenticazione “debole” (Utente e Password)

1. Compilare e confermare la domanda on line.
2. Stampare e firmare la domanda.
3. Far pervenire mediante consegna manuale o invio per posta con raccomandata A.R., la stampa della domanda firmata, la fotocopia di un documento di identità e l'eventuale documentazione ad integrazione della richiesta, **entro i termini previsti dal bando di concorso. Fa fede la data di ricevimento da parte dell'ufficio protocollo dell'Ente e non la data di spedizione.** Lo studente, tenendo conto dell'Istituzione universitaria frequentata, dovrà inoltrare la domanda ai seguenti indirizzi riferiti al presidio ERSU/ERDIS di competenza:

Sede territoriale ERSU/ERDIS di competenza	Indirizzi ai quali consegnare o inviare la stampa della domanda firmata, con la fotocopia di un documento di identità
ERSU/ERDIS sede di Ancona	Vicolo della Serpe n. 1, 60121 Ancona
ERSU/ERDIS sede di Camerino	<b>Invio in raccomandata</b> : Area Interventi – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse 62032 Camerino (MC) <b>Consegna manuale:</b> Sede di Camerino in Loc. Colle Paradiso, 1 – Le Mosse (MC) Sede di Ascoli Piceno - Via Pacifici Mazzoni, 2
ERSU/ERDIS sede di Macerata	Via Piave n. 35, 62100 Macerata
ERSU/ERDIS sede di Urbino	via V. Veneto n. 45, 61029 Urbino

Lo studente che non deve allegare alla domanda originali cartacei può inviare la domanda stessa **firmata digitalmente** dal richiedente, al seguenti indirizzi PEC, riferiti al presidio ERSU/ERDIS di competenza: Urbino: [dirittostudio@legalmail.it](mailto:dirittostudio@legalmail.it) – Ancona: [ersu.ancona@emarche.it](mailto:ersu.ancona@emarche.it) - Camerino [ersu.camerino@emarche.it](mailto:ersu.camerino@emarche.it) - Macerata: [ersumc@emarche.it](mailto:ersumc@emarche.it)

Il file allegato alla PEC deve essere obbligatoriamente quello generato dalla procedura della domanda online dell'ERSU/ERDIS. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine di scadenza previsto al punto 1.

La mancata trasmissione e consegna della domanda entro il termine *di scadenza* è causa di esclusione dal concorso.

#### **B. Autenticazione “forte”**

- a) dovrà compilare, confermare e inviare la domanda on line entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso.
- b) è esonerato dall'inviare la stampa della domanda agli indirizzi riportati al paragrafo precedente, ma deve far pervenire l'eventuale altra documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

#### **10.4 Modifica della domanda online**

E' possibile modificare la domanda, già inviata on line, entro i termini di scadenza proponendo una nuova domanda. In ogni caso sarà valutata la domanda con l'ID più alto protocollata digitalmente o manualmente dall'Ufficio Diritto allo Studio entro i termini di scadenza previsti dal presente bando. Nel rispetto dei termini di scadenza è ammessa anche l'eventuale integrazione della documentazione a corredo della domanda.

#### **10.5 Altre disposizioni**

La ricevuta di avvenuta consegna della domanda rilasciata dall'Ente, anche per mezzo della procedura di protocollazione on line, non attesta la correttezza e la completezza della domanda stessa e della relativa documentazione; responsabilità che resta, in ogni caso, in capo allo studente dichiarante. Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. L'ERSU/ERDIS, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

Nel caso in cui nella banca dati dell'INPS sia presente una attestazione ISEE calcolata, all'atto della compilazione della domanda online, lo studente in possesso di una autenticazione forte, visualizzerà i dati relativi ai valori ISEE; lo stesso dovrà dichiarare se intende confermare tali dati.

Nell'ipotesi in cui lo studente sia, invece, in possesso di un'autenticazione debole visualizzerà esclusivamente il numero di protocollo; anche in questa circostanza lo studente stesso dovrà confermare il dato visualizzato.

#### **10.6 Presidi territoriali di riferimento per gli studenti**

Gli studenti dovranno rivolgersi ai rispettivi seguenti presidi territoriali dell'ErdiS per ottenere informazioni, presentare o inviare qualsiasi richiesta.

- **Al Presidio territoriale di Ancona** Vicolo della Serpe 1 – 60121 Ancona, potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università Politecnica delle Marche, all'Istituto “Poliarte” di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche

- **Al Presidio territoriale di Camerino** Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino; alla sede

collegata di Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.

- Al **Presidio territoriale di Macerata** Viale Piave n. 35 – 62100 Macerata potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Macerata, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale "G. B. Pergolesi" di Fermo.

- Al **Presidio territoriale di Urbino** Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, all'Isia di Urbino e al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

## ART. 11

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

11.1 Per accedere ai benefici previsti per l'anno accademico 2017/2018, tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso della attestazione ISEE o ricevuta della DSU rilasciata dai CAAF specifica per **"Prestazioni per il diritto allo studio universitario"**.

#### 11.2 **Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato**

**Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione**, ma è necessario esibire la relativa documentazione di seguito descritta in originale e formato cartaceo. La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio, anche, con l'apostille dall'autorità interna competente se lo Stato di appartenenza dello studente ha aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961, o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana attestante:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;
- b) l'attività svolta da ognuno di essi ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2015; in caso di assenza di reddito tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
- c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2016 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
- d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2016 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni

componente il nucleo familiare; in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione.

**Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea** è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

**Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri** di cui al Decreto Ministeriale n. 1455 del 09 giugno 2017 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro 0.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13. Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status di rifugiato politico o di apolide.**

### 11.3 Altra documentazione

Gli studenti che si identificano in una delle condizione di seguito descritte dovranno produrre:

a) **Contratto di affitto.**

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, non alloggiati presso le strutture abitative dell'Ente per **mancanza di posti liberi o per gli studenti frequentanti i corsi nelle sedi distaccate in cui l'Ente non dispone di strutture abitative**, dovranno presentare entro la data del **15 Novembre 2017** copia del contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato con il locatore per un periodo continuativo non inferiore a 10 mesi, **referiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio** (ottobre 2017-settembre 2018). Al fine di ottenere la liquidazione della quota alloggio della borsa stessa l'abitazione dovrà essere situata nel comune sede di frequenza degli studi universitari. Per i vincitori di borsa di studio dell'ultimo semestre il periodo non potrà essere inferiore a 6 mesi. Saranno liquidati i mesi del contratto compresi nell'anno accademico 2017/2018 (ottobre 2017-marzo 2018).

Il Direttore può determinare con proprio atto un termine successivo al 15 novembre 2017 per tutti gli studenti ripescati dalle graduatorie di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso.

**Gli studenti** fuori sede beneficiari di borsa di studio, **con figli minori in età prescolare** che non possono essere alloggiati presso le strutture gestite dall'Ente, possono richiedere la monetizzazione del posto alloggio a condizione che presentino regolare contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate stipulato con il locatore per un periodo non inferiore a 10 mesi nei comuni considerati sede dell'Università entro la data del 15 Novembre 2017.

b) **Fotografia tessera**

Lo studente deve allegare alla domanda online una foto tessera recente in formato digitale con le caratteristiche rispondenti ai dettami formali indicati nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27.

c) **Studente diversamente abile**

Lo studente **diversamente abile** dovrà inviare copia del **certificato attestante l'invalidità, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità**. Per la richiesta dell'integrazione della borsa di studio (art.12.6) lo studente dovrà produrre la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta entro il 15/12/2017.

d) **Certificato medico (obbligatorio solo per gli studenti che alloggiano presso le strutture abitative dell'ERSU/ERDIS):**

Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico con data non anteriore a 3 mesi a quella di assegnazione del posto letto, rilasciato dai medici appartenenti al servizio di igiene e sanità pubblica dipendenti della ASL da cui risulta che lo studente è esente da patologie/malattie contagiose o comunque pericolose alla convivenza.

e) **Documento di riconoscimento**

Gli studenti con autenticazione debole che hanno spedito la stampa della domanda, dovranno allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento a pena di esclusione dal concorso per la concessione della borsa di studio.

f) **Studenti con uno o entrambi i genitori licenziati nel periodo da Luglio 2016 a Giugno 2017**

Gli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2016 a Giugno 2017 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano, dovranno produrre la documentazione dal quale risulti che uno o entrambi i genitori dello studente hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2016 a Giugno 2017 (lettera di licenziamento).



La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro i termini di scadenza della domanda. In caso di documentazione prodotta tardivamente o incompleta lo studente **non sarà** collocato nella graduatoria riservata bensì nella graduatoria generale di borsa di studio.

In fase di domanda online lo studente può fare l'upload della lettera di licenziamento

g) **Integrazione della borsa di studio per laurea puntuale**

Lo studente che intende chiedere l'**integrazione** della Borsa di Studio deve presentare, entro e non oltre il **10 Agosto 2018**, la richiesta di cui all'art. 5 del presente bando. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet della sede ERSU/ERDIS di competenza (Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino).

**11.4 Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità degli stessi alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

L'ERSU/ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

**ART. 12**

**L'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO**

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base all'indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori Sede".

**12.1 TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.**

A ciascuno studente viene riconosciuto uno status sede, in funzione della distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi. Nei casi in cui gli studenti frequentino il corso di studi in una sede distaccata delle Istituzioni Universitarie, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva dei corsi seguiti.

1. **studenti in sede:** sono considerati in sede gli studenti residenti nel comune sede del corso di studio frequentato.
2. **studenti pendolari:** sono considerati pendolari gli studenti residenti in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, **in un tempo fino a 60 minuti. Per ciascuna delle sedi universitarie, i comuni sono indicati nell'allegato a) del presente bando.**
3. **studenti fuori sede:** sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo

oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell'Ente oppure utilizzando altri alloggi di Enti pubblici o di privati per un periodo non inferiore a dieci mesi **referiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio**. E' esclusa, quindi, ogni valutazione dei tempi di percorrenza con l'uso di mezzi privati.

Sono da considerarsi, pertanto, studenti fuori sede quelli residenti in comuni non ricompresi nelle due casistiche precedenti.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo **non oneroso** (gratuito) per un periodo di permanenza non inferiore ai 10 mesi è considerato **studente pendolare**. A tal fine lo studente dovrà dichiarare nella domanda di borsa di studio il nome della persona che lo ospita, residente nei comuni considerati sede delle istituzioni Universitarie, il domicilio e il periodo di permanenza (non inferiore a dieci mesi). L'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità della dichiarazione.

Gli **studenti stranieri** sono considerati comunque studenti **fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

## **12.2 Importi della borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018**

In applicazione dell'art. 5, punto 1, del Piano triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario n. 54/2017 sono definiti, per l'anno accademico 2017/2018, i seguenti importi di borsa di studio:

studenti **fuori sede** € **5.118,36**;

studenti **pendolari** € **2.821,67**;

studenti **in sede** € **1.929,22**+ un pasto giornaliero gratuito.

Studenti frequentanti **corsi in teledidattica** e sottoposti a regime di detenzione € **1.929,22**.

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato è concessa la borsa di studio "fuori sede" indipendentemente dalla loro provenienza.

## **12.3 Importo delle borse di studio per l'ulteriore semestre**

Le borse concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge 508/99 e successive modificazioni e integrazioni sono di un importo **pari alla metà della borsa** prevista in base alla condizione soggettiva dello studente beneficiario; i servizi, alloggio e mensa ottenuti, verranno erogati indicativamente dal **01 ottobre 2017 - 31 marzo 2018**.

## **12.4 Riduzione delle borse di studio in relazione al valore ISEE**

Ai sensi dell'art. 5, punto 5, del Piano triennale della Regione Marche, gli importi sopra fissati sono ridotti in base ai servizi che l'Ente assicura, come di seguito indicato:

- a) "Fuori Sede": viene ridotto per il Servizio Abitativo di Euro 1.975,20 su base annua, per un periodo di dieci mesi e di Euro 1.579,50 su base annua per due pasti giornalieri (pranzo e cena);
- b) "Pendolare": viene ridotto di Euro 789,75 su base annua per un pasto giornaliero.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sia inferiore o uguale ai 2/3 o 16/24 del limite massimo di riferimento.

Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 658,13 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 658,13 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

### TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA

Valore I.S.E.E. (€)	% riduzione
Da 0,00 a 14.000,00	<b>0</b>
Da 14.000,01 a 15.750,00	<b>12,5</b>
Da 15.750,01 a 17.500,00	<b>25</b>
Da 17.500,01 a 19.250,00	<b>37,5</b>
Da 19.250,01 a 21.000,00	<b>50</b>

Studente FUORI SEDE - Annuale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	5.118,36	1.975,20	1.579,50	1.563,66
12,5	4.478,57	1.975,20	1.579,50	923,87
25	4.212,83	1.975,20	1.579,50	658,13
37,5	4.212,83	1.975,20	1.579,50	658,13
50	4.212,83	1.975,20	1.579,50	658,13

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	2.559,18	987,60	789,75	781,83
12,5	2.239,29	987,60	789,75	461,94
25	2.106,42	987,60	789,75	329,07
37,5	2.106,42	987,60	789,75	329,07
50	2.106,42	987,60	789,75	329,07

Studente PENDOLARE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.821,67	789,75	2.031,92
12,5	2.468,96	789,75	1.679,21
25	2.116,25	789,75	1.326,50
37,5	1.763,54	789,75	973,79
50	1.447,88	789,75	658,13

Studente PENDOLARE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	1.410,84	394,88	1.015,96
12,5	1.234,48	394,88	839,61
25	1.058,13	394,88	663,25
37,5	881,77	394,88	486,90
50	723,94	394,88	329,07

Studente INSEDE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.718,97	789,75	1.929,22
12,5	2.477,82	789,75	1.688,07
25	2.236,67	789,75	1.446,92
37,5	1.995,51	789,75	1.205,76
50	1.754,36	789,75	964,61

Studente IN SEDE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	1.359,49	394,88	964,61
12,5	1.238,91	394,88	844,03
25	1.118,33	394,88	723,46
37,5	997,76	394,88	602,88
50	877,18	394,88	482,31

Studente TELEDIDATTICA - Annuale		
% riduzione	Borsa/Contante	
0	1.929,22	
12,5	1.688,07	
25	1.446,92	
37,5	1.205,76	
50	964,61	

Studente TELEDIDATTICA - Semestrale		
% riduzione	Borsa/Contante	
0	964,61	
12,5	844,03	
25	723,46	
37,5	602,88	
50	482,31	

## 12.5 Borsa di studio in servizi da erogare con i soli fondi regionali

L'art. 4 del Programma della Regione Marche di cui alla Delibera del Consiglio Regionale stabilisce tra l'altro che le risorse regionali concorreranno, dopo l'utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento Integrativo per borse di studio universitarie, alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro.

Nel caso in cui le risorse non siano disponibili per erogare a tutti gli aventi titolo le borse di studio a quota "Intera", come sopra quantificate, si procederà come segue:

1. saranno attribuite le borse intere fino alla concorrenza della somma del Fondo Integrativo Statale erogato all'ERSU/ERDIS;
2. esaurito il Fondo Integrativo Statale, si procederà con l'attribuzione di borse di studio utilizzando i Fondi Regionali fino alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro. Tali tipologie di borse saranno costituite, quindi, dalla sola parte in servizi per i valori di seguito riportati ed eventualmente da una percentuale della parte in contanti prevista per le borse intere nel caso in cui ci sia la disponibilità finanziaria. Tale quota sarà quantificata con l'atto di concessione del beneficio.

### Tabelle relative alle Borse di studio in soli servizi

Studente FUORI SEDE - Annuale - Borsa in soli servizi		
Importo Borsa	alloggio	mensa
3.554,70	1.975,20	1.579,50

Studente FUORI SEDE - Semestrale - Borsa in soli servizi		
Importo Borsa	alloggio	mensa
1.777,35	987,60	789,75

Studente PENDOLARE e IN SEDE - Annuale - Borsa in soli servizi	
Importo Borsa	mensa
789,75	789,75

Studente PENDOLARE e IN SEDE - Semestrale - Borsa in soli servizi	
Importo Borsa	mensa
394,88	394,88

## 12.6 Integrazione della borsa di studio per gli studenti diversamente abili riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o "invalidita' non inferiore al 66%"

Per consentire l'acquisto di protesi e supporti, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento che agevoli la fruizione dell'attività didattica e lo studio sarà operata una riserva di fondi non superiore a € 30.000,00.

Non saranno concessi contributi per l'acquisto degli stessi supporti e materiale didattico rimborsati negli anni precedenti. Potrà essere rimborsato lo stesso materiale/supporto se lo studente dimostra che quanto già rimborsato non sia più rigenerabile o utilizzabile.

Lo studente dovrà presentare **una specifica richiesta entro il 15/12/2017** corredata della documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2017.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una unica graduatoria per gli studenti di tutte le Istituzione universitarie, definita in ordine crescente sulla base del valore ISEE.

## 12.7 Rivalutazione importo borsa di studio

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa,

può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Tale aumento potrà essere concesso in presenza di disponibilità finanziarie per esaurimento delle graduatorie degli idonei.

### **12.8 La rinuncia del servizio alloggio**

Nel caso in cui lo studente fuori sede, all'atto della compilazione della domanda rinunci al posto alloggio presso le strutture gestite dall'Ente o pur avendolo richiesto vi rinunci entro l'approvazione delle graduatorie definitive, la quota parte della borsa di studio relativa al servizio alloggio dello studente rinunciatario sarà destinata ad erogare altre Borse di studio per lo stesso anno accademico.

## **ART. 13**

### **RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

13.1 Le Borse di studio sono attribuite sulla base del budget quantificato con atti successivi dell'ERDIS.

13.2 Sui finanziamenti sopra citati verranno effettuate le seguenti riserve non superiori a:

1. 0,6% dei fondi storici, rilevati alla data del 30 aprile 2017 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
2. 0,3% dei fondi storici, rilevati alla data del 30 aprile 2017 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti laureati in corso (laurea puntuale);
3. 5% dei fondi complessivi per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro nel periodo da Luglio 2016 a Giugno 2017 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda italiana in situazione di crisi economica.
4. 0,2% dei fondi complessivi per la concessione della borsa di studio agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.
5. 30% delle somme complessive per la concessione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di primo e secondo livello da ripartire tra le istituzioni universitarie secondo quanto previsto dalle lettere a) del successivo punto 14.1.
6. Per l'erogazione dei contributi a studenti diversamente abili, finalizzati all'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, è riservata una somma non superiore a € 30.000,00;

- 13.3 Per quanto riguarda la copertura del servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, l'eventuale somma necessaria alla copertura del servizio ristorazione, sarà quantificata e determinata con la pubblicazione delle graduatorie.
- 13.4 La somma restante, escluse le riserve, sarà ripartita tra gli studenti iscritti agli **anni successivi al primo fra tutte le classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.**
- A tutte le classi di laurea verrà garantita almeno una borsa di studio.**

#### ART. 14

##### FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 14.1 L'ERSU/ERDIS, quantificate le risorse finanziarie da impiegare per la concessione delle borse di studio, formulerà le graduatorie uniche regionali tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria unica regionale degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
  - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatoria unica regionale di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato dall'ERSU/ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).
- Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.
- c) I crediti richiesti con il bonus non saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio.

- 14.2 Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, la borsa viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).
- 14.3 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica per livelli di laurea, senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.
- 14.4 Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito il cui valore ISEE parificato non sia stato ancora determinato, in quanto non hanno ancora consegnata la documentazione originale legalizzata e la Scheda raccolta Dati per l'indicatore parificato universitario, vengono inseriti in graduatoria provvisoria con l'ISEE corrispondenti al valore delle soglie massime di riferimento. La loro posizione sarà definita nella graduatoria definitiva, a seguito della presentazione, entro il 16 ottobre 2017, dei documenti originali legalizzati e della Scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario.

**14.5** Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2017 presente negli archivi informatici INPS, o al momento in cui verrà inserita la domanda dallo studente o nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, entro e non oltre il 19 settembre 2017.

Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo il 19 settembre 2017 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione delle graduatorie definitive.

Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso alle graduatorie provvisorie o in fase di accertamento L'ERSU/ERDIS declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

**14.6 Formulazione delle graduatorie per la concessione dell'alloggio nel caso in cui la disponibilità sia insufficiente per concedere il servizio a tutti gli studenti beneficiari della borsa di studio.**

Qualora i posti alloggio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei beneficiari della borsa di studio, degli studenti iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo, le relative graduatorie verranno formulate con i criteri stabiliti dal bando di concorso dell'alloggio.

#### **14.7 Graduatoria per la concessione del servizio alloggio agli studenti diversamente abili beneficiari di borsa di studio:**

Nel caso in cui le richieste di posto alloggio siano superiori ai posti disponibili che l'Ente ha attrezzato per gli studenti diversamente abili, si provvederà a redigere una graduatoria con i criteri previsti dal bando per la concessione dell'alloggio.

### **ART. 15**

#### **PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE**

##### **15.1 Graduatorie provvisorie**

Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda.

Indicativamente entro il **26 settembre 2017**, con determina del Direttore dell'ERSU/ERDIS, sono approvate le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi.

Gli studenti stranieri iscritti al primo anno di corso, il cui valore ISEE non sia stato ancora determinato in quanto non hanno consegnata la documentazione **originale legalizzata** e la **Scheda raccolta dati per l'indicatore parificato universitario** ai sensi dell'art. 11.2, vengono inseriti in graduatoria con il valore massimo (€ 21.000,00).

##### **15.2 Istanze di revisione**

Entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli studenti esclusi, potranno proporre **un'istanza di revisione, opportunamente motivata e/o documentata**, seguendo la procedura che sarà indicata sul portale dell'Ente. Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del direttore dell'Ente. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione della graduatoria definitiva.

Lo studente, che **abbia presentato la richiesta del calcolo ISEE per le prestazioni universitarie entro i termini di scadenza della domanda di borsa di studio**, escluso dalla graduatoria provvisoria a causa della mancata rilevazione, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, dei valori contenuti nell'attestazione (ISEE/ISPE ecc), può richiedere tramite ricorso il riesame della propria posizione. Nel caso in cui l'Ente rilevi che la mancanza dei dati richiesti non sia imputabile allo studente provvederà , **entro l'ultimo giorno valido per la presentazione dei ricorsi**, alla verifica sul database dell'INPS della presenza dei valori summenzionati; in caso negativo escluderà definitivamente lo studente dalla borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018.

##### **15.3 Graduatorie definitive**

Compatibilmente con le date di iscrizione alle diverse istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando, le graduatorie provvisorie saranno rese definitive entro e non oltre il **20 novembre 2017**.



Gli studenti potranno verificare l'esito del concorso nell'area riservata della procedura delle domanda online dell'ERSU/ERDIS; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avviso "ad personam".

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici per il Diritto allo Studio dei presidi di competenza (Ancona, Camerino, Macerata e Urbino).

## ART. 16

### MODALITA' DI EROGAZIONE

Agli studenti vincitori, la borsa di studio viene erogata in servizi e in denaro in base a quanto stabilito dall'art. 12, secondo le seguenti modalità:

#### 16.1 Il servizio alloggio

- a. Per gli studenti fuori sede, vincitori della borsa di studio, il servizio alloggio verrà concesso per un periodo di 10 mesi, ad iniziare dal mese di ottobre 2017. Il Direttore dell'ERSU/ERDIS stabilirà con proprio atto il periodo di fruizione del decimo mese tenendo conto del calendario accademico delle singole istituzioni universitarie.

Il servizio alloggio gratuito, per i vincitori di borsa del primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e successive modificazioni e integrazioni, verrà concesso per un periodo di 6 mesi ad iniziare dal mese di ottobre 2017. Essi potranno continuare ad occupare il posto alloggio nelle strutture dell'ERSU/ERDIS alle condizioni stabilite dal bando di concorso del servizio abitativo a pagamento.

**Gli Studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici,** mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale) mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

- b. **Assegnazione dell'alloggio agli studenti diversamente abili.**

Il Responsabile delle strutture abitative, dovrà tener conto della tipologia dell'handicap dello studente ed eventualmente far rilevare agli organi Istituzionali dell'Ente, la mancanza di alloggi idonei ad ospitare lo studente diversamente abile.

Lo studente diversamente abile o un suo familiare, prima di prendere possesso dell'alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell'alloggio assegnato e dichiarare inoltre con quali modalità intende provvedere ai servizi alla persona in maniera continua nelle 24 ore, qualora lo studente non sia in grado di provvedervi autonomamente. Nel caso in cui rilevino elementi incompatibili con lo stato di disabilità che l'Ente non può rimuovere e non abbia, in

alternativa, camere idonee da proporre, l'alloggio non sarà concesso e l'importo equivalente al servizio sarà liquidato in contanti.

- c. Allo studente vincitore di borsa di studio nella graduatoria provvisoria, assegnatario di un posto alloggio, che risulti successivamente **escluso dalla borsa nella graduatoria definitiva**, saranno applicate, per il periodo in cui abbia usufruito del servizio, le tariffe stabilite per gli studenti paganti.
- d. **Allo studente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio venga riscontrata una pendenza, per rette alloggio o altro, verrà sospesa l'assegnazione; l'utente potrà usufruire dell'alloggio dopo aver dimostrato il saldo della pendenza e a condizione che ci siano posti liberi nelle strutture abitative.** Lo studente non può richiedere il rimborso dei servizi non goduti per effetto della sospensione. Sono esclusi dalla sospensione gli studenti autorizzati dall'Ente a pagare ratealmente i debiti pregressi.
- e. L'Ente provvederà al **rimborso della quota alloggio** agli studenti beneficiari di borsa di studio **solo nel caso in cui, alla data del 31/10/2017,** non sia in grado di alloggiarli presso le proprie strutture abitative **per mancanza del servizio o di posti liberi** e a condizione che i medesimi dimostrino di aver preso alloggio presso privati a titolo oneroso per un periodo non inferiore a **10 mesi**. Costituisce condizione necessaria per il rimborso la richiesta all'Ente del servizio alloggio in sede di domanda online e la presentazione del contratto di locazione di cui all'art. 11 "**Documentazione prescritta**" del presente bando.
- f. La mancata richiesta del servizio alloggio all'atto della domanda non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro.

In caso di rinuncia al posto alloggio le relative quote saranno utilizzate per la concessione di borse di studio ad altri studenti.

Lo studente nominato vincitore, entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito web, deve comunicare l'accettazione del posto letto esclusivamente mediante compilazione e invio on line del modulo (on line) appositamente predisposto e disponibile nella propria area riservata.

Farà fede la data della pubblicazione degli elenchi dei vincitori sul sito dell'Ente ai fini della decorrenza del termine concesso per l'accettazione del posto letto e comunque a tutti gli altri effetti di legge.

Con l'accettazione lo studente non vincitore di borsa si obbliga al pagamento della retta con decorrenza dalla data di assegnazione del posto letto.

Successivamente agli studenti vincitori sarà data comunicazione della data di assegnazione del posto letto.

I posti letto che si renderanno liberi saranno considerati dall'Ente nella sua disponibilità complessiva ed utilizzati per successive assegnazioni ad altri studenti. Le eventuali richieste di alloggio degli studenti che non hanno preso possesso nei termini summenzionati, potranno essere riprese in considerazione solo nel caso in cui ci siano ancora posti letto liberi dopo che siano state esaurite tutte le graduatorie.

- g. Agli studenti beneficiari del posto letto è applicato il Regolamento delle residenze universitarie dell'Ente.
- h. Gli studenti beneficiari del posto letto, al momento dell'ingresso, dovranno versare una cauzione di € 100,00. Detta cauzione verrà rimborsata, per coloro che ne avranno titolo e qualora non siano più assegnatari di posto letto, a inizio del nuovo anno accademico (ottobre 2018).

## 16.2 Il servizio mensa

Tutti gli studenti saranno abilitati ad usufruire gratuitamente del servizio di ristorazione per tutto il periodo di validità della borsa di studio.

Gli studenti "fuori sede" vincitori di borsa di studio hanno diritto alla consumazione di due pasti giornalieri (pranzo e cena) presso le Mense gestite dall'Ente o in convenzione nel periodo 01/10/2017 fino al 30/09/2018 (esclusi i periodi di chiusura del servizio).

Gli studenti in sede e pendolari vincitori di borsa di studio hanno diritto alla consumazione di un pasto giornaliero presso le Mense gestite dall'Ente o in convenzione nel periodo 01/10/2017 fino al 30/09/2018 (esclusi i periodi di chiusura del servizio).

L'Ente provvederà al **rimborso della quota mensa** a tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio e agli idonei degli anni successivi al primo nel caso in cui non sia nella condizione di fornire gratuitamente tale servizio. Qualora, l'Ente monetizzi il servizio mensa, gli studenti potranno accedere alle mense convenzionate alle tariffe degli studenti paganti.

Gli studenti vincitori di borsa di studio per l'ulteriore semestre potranno usufruire del servizio di ristorazione a pagamento dal 01/04/2018.

## 16.3 Erogazione della quota contante della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio, se prevista, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta con i tempi e le modalità sotto specificate:

- a. **La prima rata** della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria, sarà erogata entro il **31 Dicembre 2017**.

**Agli studenti stranieri** non appartenenti all'Unione europea iscritti al primo anno di corso, la prima rata della borsa di studio sarà erogata al conseguimento dei crediti richiesti per il mantenimento della borsa stessa (Vedi art. 7 del presente bando) salvo i casi in cui:

1. presentino idonea garanzia di cui all'art. 11 del presente bando o garanzia fideiussoria;
2. appartengano a nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi allo Stato italiano per l'anno d'imposta 2015.

Agli studenti dell'ultimo semestre, verrà erogata, la quota spettante in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata.

Agli studenti che sono in attesa di convalida esami verrà erogata la quota in contanti, se spettante, in una unica soluzione entro il mese di giugno 2018.

**b. La seconda rata:**

1. per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** e per gli studenti disabili iscritti al primo anno sarà erogata entro e non oltre il **30 Giugno 2018**.
2. per **gli iscritti al primo anno**, sarà corrisposta al conseguimento entro il **10/08/2018** dei requisiti di merito previsti dai punti n. 1-2 dell'art. 7 del presente bando.

**c. Modalità di riscossione della quota contante**

La quota contante della borsa di studio sarà obbligatoriamente erogata con una delle seguenti modalità:

1. accredito su conto corrente (aperto presso un istituto di credito italiano) intestato o cointestato allo studente.
2. carta prepagata intestata o cointestata allo studente dotata dell'International Bank Account Number (IBAN) riferita ad un Istituto di credito italiano

All'atto della domanda lo studente dovrà, pertanto, indicare l'IBAN sul quale effettuare il versamento; nel caso in cui ne sia sprovvisto è tenuto a trasmetterlo all'Ente entro il 30/11/2017, pena la sospensione del pagamento.

**16.4 Altre disposizioni afferenti il servizio di ristorazione e di alloggio**

La **rinuncia, la mancata fruizione del servizio mensa e/o alloggio, l'eventuale esclusione dai servizi stessi in conseguenza di un provvedimento disciplinare**, non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro, né la possibilità di cedere ad altri studenti la fruizione gratuita del servizio.

Gli studenti vincitori di borsa di studio non potranno richiedere alcun rimborso per i servizi mensa e alloggio non usufruiti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie e dei servizi abitativi.

Ai partecipanti **al programma di mobilità internazionale**, vincitori della borsa di studio, la parte della borsa di studio non utilizzata in servizi verrà liquidata in contanti riportandola ai giorni di permanenza all'estero certificati dalle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2.

I servizi gratuiti erogati allo studente, beneficiario di borsa di studio per l'ulteriore semestre, cessano entro il decimo giorno del conseguimento della Laurea e comunque non oltre il 31 marzo 2018.

## ART. 17

### CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2017/2018, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

La partecipazione a tali programmi e il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve essere riconosciuto in termini di crediti e votazioni nell'ambito del proprio corso di studio anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Per le finalità indicate in premessa, è concessa dall'Ente, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di sei mesi, su certificazione delle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2, che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il contributo spetta limitatamente per il periodo di soggiorno all'estero sovvenzionato dalle Istituzioni universitarie con borsa ERASMUS. Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'ultimo semestre risultanti nella graduatoria del presente contributo beneficeranno dell'integrazione fino ad un massimo di tre mesi compresi nel periodo ottobre 2017- marzo 2018.

La richiesta del contributo viene presentata in fase di compilazione on line della domanda di borsa di studio.

Per l'erogazione del contributo ERASMUS, l'Ente effettuerà una riserva pari allo 0,6% dei fondi storici.

Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una graduatoria sulla **base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui all'art. 8 del presente bando**. Nel caso si verifichi una situazione di parità, il beneficio è concesso prioritariamente allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più anziano di età.

L'anticipo pari al 70% del contributo sarà assicurato prima dell'avvio del programma, solo se coincidono i tempi di partenza con quello della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Alla fine del periodo di soggiorno il contributo sarà rapportato al numero dei giorni trascorsi effettivamente all'estero riconosciuti dall'università o altre istituzioni universitarie.

La rata finale a saldo sarà erogata alla fine dell'anno accademico, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

Qualora la verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità sia negativa si provvederà al recupero dell'ammontare del contributo corrisposto come anticipo.

Lo studente che trascorra un periodo inferiore a quello dichiarato dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all'estero.

A condizione che ci siano posti liberi, gli studenti che partecipano a Programmi di Mobilità Internazionale, titolari della borsa di studio con alloggio presso le strutture abitative dell'Ente hanno diritto, al rientro in Italia, ad essere reintegrati nel posto alloggio con diritto di precedenza su tutti gli altri studenti.

Inoltre, ai vincitori di borsa verrà corrisposto alla fine dell'anno accademico l'importo in denaro, dei servizi alloggio e mensa, non usufruiti nel periodo di permanenza all'estero, rapportandolo ai giorni di non utilizzo dei servizi stessi. Lo studente fuori sede è consapevole che l'accoglimento della richiesta di monetizzazione del servizio alloggio è subordinato alla riconsegna, prima della partenza, della camera eventualmente assegnata, libera da ogni effetto personale

Qualora lo studente non abbia mai preso possesso dell'alloggio, prima o al ritorno del soggiorno all'estero, non sarà effettuato alcun rimborso salvo il caso in cui lo studente trascorra all'estero un periodo di dieci mesi (cinque mesi per i vincitori dell'ulteriore semestre), arrotondato per eccesso, con partenza dal mese di ottobre.

Qualora lo studente trascorra all'estero un periodo inferiore a dieci mesi e al suo ritorno l'Ente non sia stato in grado di assicurargli un posto letto gli verrà monetizzato anche il periodo equivalente alla differenza tra i mesi trascorsi all'estero e i dieci mesi.

### **Art. 18**

#### **DOMANDA PRESENTATE OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ART. 10 DA PARTE DI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO DI CORSO**

18.1 Gli studenti che per l'anno accademico 2017/2018 si iscrivono al primo anno di un corso di studio attivato dalle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando e non hanno presentato domanda entro i termini stabiliti all'art. 10, comma 1, possono far domanda per la concessione della borsa di studio oltre tale termine e comunque entro il 20/10/2017. Agli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso saranno concesse le borse di studio a condizione che, concessa la borsa a quota intera a tutti gli studenti aventi titolo che hanno presentato domanda nei termini previsti dall'art.10, siano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

18.2 Si evidenziano le sostanziali differenze di cui tenere conto, ferme restando le altre disposizioni dei precedenti articoli, come di seguito elencato:

- a) Art. 10 comma 1 lettera a): la procedura automatica di protocollazione è attiva fino alle ore 18 del 20 ottobre 2017;
- b) Art. 10): la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 20 ottobre 2017;

- c) Art. 15.1: viene ratificato l'elenco degli esclusi ed approvata la graduatoria provvisoria degli idonei entro il 15 novembre 2017;
- d) Art. 15.2: eventuali istanze di revisione possono essere presentate entro il 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- e) Art. 16: i benefici dei servizi gratuiti decorrono dal 01/12/2017;
- f) Art. 16.1: lo studente a cui non è stato possibile assegnare un posto alloggio successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, che ha stipulato tra il 1° ed il 15 ottobre 2017 un contratto di affitto per un periodo continuativo non inferiore a 10 mesi, dovrà presentare copia di tale contratto entro la data del 20 dicembre 2017.

## ART. 19

### CONCESSIONE E TARIFFE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti idonei che non ottengono il beneficio della borsa di studio per insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno cui si applica la tariffa di € **5,50** per un pasto completo o altra tariffa in base alla diversificazione del servizio di ristorazione adottata per la sede territoriale di competenza:

Sede	Tipologia di pasto	Tariffa
Ancona	Pasto ridotto	3,30
Camerino	A punti	Il costo varia in base alla composizione del pasto prelevato dallo studente
Macerata	pasto differenziato	3,30
Urbino	Cibus	2,80

Nel rispetto del principio di precedenza, riservato agli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio, i posti alloggio rimanenti saranno concessi agli studenti idonei fuori sede, qualora ne abbiano fatto richiesta, per un periodo di 10 mesi al costo di € 164,60 o altra tariffa in base alla diversificazione del servizio abitativo adottata per la sede territoriale di competenza.

## ART. 20

### CAUSE DI ESCLUSIONE

**Sono esclusi dal concorso** gli studenti:

- che non siano in possesso dei requisiti di merito e reddito di cui agli articoli 7 e 8 del presente bando.
- che non abbiano effettuato l'iscrizione nei termini previsti dai bandi delle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando;
- che siano in possesso di altra laurea di pari livello, conseguita in Italia o all'estero;
- che non siano iscritti all'anno di corso per cui richiedono la borsa di studio;

- che risultino avere precedenti iscrizioni o carriere pregresse in Università Italiane;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università ai sensi della Legge 2/12/1991, n. 390, ed i dottorati con borsa di studio di cui al D.M. 224/99. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- che abbiano spedito o consegnato la stampa della domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- che non abbiano allegato alla domanda di borsa la copia del documento di riconoscimento prevista all'art. 11.3 lettera e);
- che non abbiano prodotto la documentazione, mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti, richiesta all'art.11 del presente bando (studenti stranieri);
- che non abbiano compilato e trasmesso online la domanda;
- che abbiano ommesso di inviare la domanda cartacea nel caso in cui lo studente abbia optato per una autenticazione debole in fase di accesso alla domanda online (mancanza del PIN rilasciato da una LRA -Local Registration Authority -, elencate sul sito [www.cartaraffaello.it](http://www.cartaraffaello.it));
- che non abbiano chiuso e/o inviato al protocollo la domanda online in caso di autenticazione forte con PIN Raffaello;
- che abbiano sottoscritto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio (art.9).
- **per i quali non sia stato possibile acquisire i dati ISEE** nei termini previsti dall'art, 11, comma 8 del DPCM 159/2013 **ed in particolare domande che** facciano riferimento ad attestazioni/DSU:
  - a. Non reperibili presso la banca dati dell'INPS;
  - b. Non contengano l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio e/o non riferito allo studente richiedente i benefici;
  - c. Non ancora calcolate per determinare i valori ISEE (attestazione).
- che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsti dal presente bando.
- che siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti.



- che siano iscritti a corsi organizzati per studenti non impegnati a tempo pieno, attivati ai sensi del decreto Ministeriale 270/04).
- di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2017/2018.

## ART. 21

### CAUSE DI REVOCA O DECADENZA

Il beneficio verrà revocata agli studenti che:

- a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie;
- b. dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione della borsa di studio;
- c. risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria o aver rinunciato agli studi (prima del 31 Agosto) nel corso dell'anno accademico 2017/2018 anche nel caso in cui abbiano conseguito i crediti necessari al mantenimento della borsa;
- d. risultino aver richiesto la sospensione degli studi in corso di anno accademico;
- e. siano beneficiari di borse e assegni di studio o delle altre provvidenze erogate da altri Enti, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- f. alla data del **30/11/2018** (studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018) non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dall'art. 7, paragrafo 7.16, del presente bando, esclusi gli studenti diversamente abili;
- g. si iscrivono per l'anno accademico 2017/18 al primo anno fuori corso, richiedenti la borsa per l'ulteriore semestre, ma che conseguono la laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2016/2017 (febbraio-aprile 2018);
- h. siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni; in tal caso lo studente non avrà alcun diritto a richiedere la monetizzazione dei servizi restanti o il pagamento di eventuali somme contanti ancora non liquidate;
- i. rinunciano alla borsa di studio;
- j. concorrono al primo anno della laurea magistrale e non conseguono il titolo di laurea triennale nei termini previsti dal manifesto dell'Università degli studi;
- k. iscritti al primo anno dei corsi ITS (esclusi i diversamente abili) i quali entro il 31 dicembre 2018 non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti dall'art.7 del presente bando;

- I. Incorrono in una delle cause di esclusione, successive agli atti di concessione, previste all'art. 20 del presente bando.

## **Art. 22**

### **TARIFFE E MODALITÀ PER IL RECUPERO DELL'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA**

Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno:

1. restituire le somme eventualmente percepite;
2. rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017-2019;
3. regolarizzare la propria posizione riguardo la contribuzione studentesca con l'Istituzione universitaria di appartenenza.

Il versamento delle somme potrà avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla determina di revoca.

La revoca della borsa di studio e le somme già erogate non saranno recuperate nel caso in cui lo studente sia deceduto prima del 30/11/2018.

## **ART. 23**

### **ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, DI MERITO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **23.1 Accertamenti della condizione economica**

L'ERSU/ERDIS ai sensi dell'art. 10, punto 3, comma 4, del Piano triennale (Del. n.54 del 27/06/2017) svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti, relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, nella misura del 20% degli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio.

Gli studenti da sottoporre ad accertamento economico patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare saranno individuati sulla base di una procedura informatizzata.

Saranno inclusi tra gli studenti sottoposti ad accertamento anche coloro che "beneficiari" e idonei, abbiano dichiarato reddito "zero".

#### **23.2 La fase istruttoria dell'accertamento**

##### **Ai fini dell'accertamento l'Ente:**

1. richiede agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta, di quanto dichiarato dallo studente, con le risultanze dei registri da questi custoditi;
2. verifica i redditi/patrimoni attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS presenti nelle rispettive banche dati;
3. chiede riscontro ai Comuni di residenza sull'effettiva composizione del nucleo familiare;

4. chiede allo studente ogni altro documento necessario al controllo non ottenibile da altri enti pubblici

Qualora da un controllo preliminare della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare dello studente si rilevino delle incongruenze rispetto a quanto autocertificato che possono comportare una variazione di fascia o la decadenza dal beneficio, l'Ente provvederà:

- a. ad inviare all'interessato, a norma dell' art. 7 della L. 241/90 e successive modificazioni, formale comunicazione di avvio del procedimento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e assegnando 30 giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni;
- b. a prorogare, su richiesta dell'interessato e solo in caso di comprovate motivazioni, il termine dei 30 giorni;
- c. a valutare le eventuali controdeduzioni e a predisporre un supplemento di istruttoria, con eventuale richiesta di documentazione probatoria.

23.3 A conclusione della fase istruttoria, conseguente al contraddittorio instaurato tra le parti, l'Ufficio Diritto allo studio propone al Direttore dell'Ente:

- a. l'archiviazione del procedimento qualora dall'esito finale dell'istruttoria non siano stati rilevati elementi a carico dello studente che possono comportare la riquantificazione o la revoca del beneficio;
- b. la riquantificazione dell'importo del beneficio nel caso in cui dalle verifiche siano emerse lievi differenze che non modificano i presupposti dell'idoneità dell'intervento. La riquantificazione comporta per lo studente l'obbligo di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte servizi accessori;
- c. la revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori ISEE incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie gli studenti decadono immediatamente dal beneficio. L'Ente provvederà sulla base degli atti adottati a richiedere allo studente quanto indebitamente percepito ed applicherà le sanzioni previste al punto 22.5 dal bando di concorso.

#### 23.4 **Sanzioni**

In base all'art 10 comma 3 del D.leg. 68/2012 "Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo **triplo** rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. N. 68/2012; fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.

122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato". Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.

### 23.5 Accertamenti sul merito

L'ERSU/ERDIS accerta la condizione di merito attraverso l'accesso informatizzato alla banca dati della Segreteria Studenti delle università e richiedendo informazioni alle segreterie delle Istituzioni Universitarie.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando per la concessione dei servizi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti, anche, successivamente all'erogazione dei benefici.

Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a revocare o riquantificare l'importo della borsa di studio nei seguenti casi:

- mancanza del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio.
- risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda; tale disposizione si applica nel caso in cui l'indicazione del differente corso abbia comportato l'attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per mancanza merito, mancanza dei fondi ecc.). Si provvederà al ricalcolo del beneficio nel suo valore, qualora il requisito di merito accertato comporti il diritto ad un beneficio di importo inferiore a quello ottenuto.

Lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti indebitamente, con le modalità di cui all'art. 22 .

L'atto di revoca della borsa di studio sarà inoltrato alle competenti autorità accademiche per gli opportuni provvedimenti in merito al pagamento delle tasse.

## ART. 24

### INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003

#### “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che riguardano gli studenti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelandone la riservatezza e i diritti.

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per la concessione di borsa di studio di cui alla legge regionale 4/2017. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:

- al trattamento, con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso ERSU/ERDIS che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU/ERDIS;

- alla pubblicazione dei propri dati personali e dati sensibili che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente, nelle bacheche e sul sito internet dell'Ente;
- all'eventuale pubblicazione del proprio nome su uno o più quotidiani locali e/o nazionali qualora sia beneficiario di borsa di studio;
- al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali dell'ERSU/ERDIS.

Il titolare dei trattamenti o dei dati, relativi ai benefici erogati è l'ERSU/ERDIS, della Regione Marche

Il Responsabile del trattamento dei dati relativi ai benefici erogati è il Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 rivolgendosi alle sedi territoriali dell'ERSU/ERDIS.

#### **ART. 25**

##### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

E' nominato responsabile del procedimento per la concessione delle borse di studio il Direttore dell'ERSU/ERDIS.

#### **Art. 26**

##### **DICHIARAZIONE DI URGENZA ED EFFICACIA DELL'ATTO**

Tenuto conto degli elementi di diritto e di fatto riportati nel documento istruttorio che sono condivisi, il protrarsi della nomina degli organi dell'ERDIS potrebbe risultare pregiudizievole per un corretto avvio delle procedure inerenti la domanda online per la richiesta della borsa di studio e degli altri servizi nei termini previsti dalla legge e allo stesso tempo lesivo degli interessi degli studenti ad ottenere in tempo utile le informazioni in merito all'erogazione e all'ottenimento dei servizi per il prossimo anno accademico. I commissari degli ERSU/Consiglieri ERDIS ritengono necessario approvare con urgenza e responsabilmente, ognuno per la propria sede di competenza, il bando unico regionale per borse di studio. Il bando che ogni commissario approva e identico sia nel dispositivo che nella motivazione.

L'efficacia del presente atto essendo stato approvato dai commissari straordinari nelle more del costituendo ERDIS ( art. 19 Legge Regionale n. 4/ 2017) è subordinata all'approvazione della Giunta regionale delle Marche.

#### **ART. 27**

##### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso per l'ottenimento delle borse di studio per l'anno accademico 2017/2018 si fa rinvio alle leggi dello stato e della regione attualmente vigenti.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELL'E.R.S.U. DI ANCONA**  
Prof. Attilio MUCELLI

Allegato A) - Comuni pendolari riferiti alle sedi delle diverse Istituzioni universitarie della regione Marche

Sede universitaria	Comune di residenza
<b>ANCONA</b>	Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Civitanova Marche, Falconara Marittima, Fano, Filottrano, Jesi, Loreto, Mondolfo, Monsano, Monte San Vito, Montefano, Montemarciano, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Pedaso, Pesaro, Polverigi, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Potenza Picena, Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.
<b>ASCOLI PICENO</b>	Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Nereto, Palmiano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Spinetoli, Venarotta
<b>CAMERINO</b>	Belforte del Chienti, Caldarola, Castelraimondo, Cerreto D'Esì, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Valfornace.
<b>FABRIANO</b>	Cerreto d'Esì, Esanatoglia, Fossato di Vico, Genga, Jesi, Matelica, Sassoferrato, Serra San Quirico, Sigillo.
<b>FANO</b>	Acqualagna, Ancona, Barchi Cartoceto, Castel Colonna, Cattolica, Falconara Marittima, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo Monteciccardo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano, Pesaro, Piagge, Ripe, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito, Senigallia, Serrungarina, Riccione, Rimini, Tavullia, Vallefoglia.
<b>FERMO</b>	Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio
<b>JESI</b>	Agugliano, Ancona, Apiro, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.
<b>MACERATA</b>	Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Filottrano, Francavilla d'Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
<b>MATELICA</b>	Camerino, Castelraimondo, Cerreto D'Esì, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Genga, Pioraco, San Severino Marche, Sefro.
<b>MONTECASSIANO</b>	Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montefano, Montelupone, Osimo, Pollenza, Recanati, Treia, Urbisaglia.
<b>PESARO</b>	Ancona, Auditore, Cattolica, Falconara Marittima, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Morciano di Romagna, Petriano, Riccione, Rimini, Saltara, Saludecio, , San Costanzo, San Giovanni in Marignano, Senigallia, Serrungarina, Tavullia, Vallefoglia.
<b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO</b>	Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Civitanova Marche, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Giulianova, Grottammare, Lapedona, Maltignano, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Nereto,

	Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Ripatransone, Spinetoli, Tortoreto.
<b>URBINO</b>	Acqualagna, Auditore, Cagli, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Petriano, Sant'Angelo In Vado, Serrungarina, Urbania, Vallefoglia.